

COMUNE DI CASTELBUONO

(Provincia di Palermo)

Tel. 0921.679200 - Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **65** del Registro - Seduta del **02.12.2014**

OGGETTO: Elezione dell'Organo di Revisione Contabile per il triennio 2014/2017

L'anno **duemilaquattordici** addì due del mese di dicembre alle ore 19,00 nella Residenza Municipale, presso la "Sala delle Capriate" ubicata nell'ex Convento di Santa Venera (Badia) di Via Roma si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di II convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	PISCITELLO	MAURO	Presente
2)	CAPUANA	FABIO	Assente
3)	MAZZOLA	ANNAMARIA	Presente
4)	CALI'	LAURA	Presente
5)	CUCCO	GIOVANNA	Presente
6)	LETA	SANTO	Assente
7)	MAZZOLA	PIETRO	Presente
8)	PITINGARO	GIUSEPPE	Presente
9)	CUSIMANO	ANNALISA	Presente
10)	CASTIGLIA	ROSARIO	Assente
11)	CICERO	MARIO	Assente
12)	ALLEGRA	GIOACCHINO	Presente
13)	MARGUGLIO	VINCENZO	Preente
14)	GENCHI	GIUSEPPE	Presente
15)	FIASCONARO	GIUSEPPE	Presente

Totale presenti N. 11
Totale assenti N. 04

Presiede il **Sig. Mauro Piscitello** nella qualità di Consigliere Comunale che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali e partecipa il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott. Rosario Bonomo**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL 1° SETTORE**

N 22 DEL 06-10-14

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91 propone la seguente deliberazione: *"Elezione dell'Organo monocratico di revisione contabile per il triennio 2014-2017"*.

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 67 del 12.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2011-2014;

Considerato che il giorno 12 settembre 2014 è scaduto il termine triennale della durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune e che, pertanto, si è in regime di prorogatio;

Visto il Titolo VII "Revisione Economico Finanziaria" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL";

Richiamato il parere della Corte dei Conti SS.RR. Regione Siciliana n. 40 dell'1 giugno 2012, a norma del quale l'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 - che prevede a decorrere dal 1° rinnovo dell'organo di revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli EE.LL. sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs N. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili... - non è immediatamente e direttamente applicabile agli Enti Locali nella Regione Siciliana;

Considerato, pertanto, che la competenza alla nomina appartiene al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 234 del T.U.E.L.;

Richiamata la sentenza n. 402/2013 del C.G.A. per la Regione Siciliana sulla immediata applicabilità in Sicilia della modifica introdotta dall'art. 1, c. 732, Legge 296/2006 e cioè: *"nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti la funzione di revisione è esercitata da un organo monocratico"*;

Dato atto che la popolazione residente nel Comune di Castelbuono alla data del 31.12.2013 era di 9.030 abitanti;

Visti i sotto indicati artt. del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali":

- art. 234, comma 3, modificato dall'art. 1, c. 732, Legge 296/2006, il quale, come suddetto, prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti previsti nella normativa vigente;
- art. 235 il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di elezione o dalla data di immediata eseguibilità della stessa, e sono rieleggibili per una sola volta;

- art. 236 il quale stabilisce che per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

- art. 241 comma 1 il quale sancisce l'obbligo di attribuire il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina, compenso base da determinarsi in base ai limiti massimi fissati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'Ente Locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'Ente sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%;

Visto il Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: *"aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante al componente degli organi di revisione economico-finanziario degli EE.LL"* e le allegate tabelle A, B e C in cui, rispettivamente, sono riportati i limiti massimi di compenso base annuo lordo del componente dell'organo di revisione, la maggiorazione fino ad un massimo del 10% in relazione alla spesa corrente pro-capite e la maggiorazione fino ad un massimo del 10% in relazione alla spesa per investimenti annuale pro-capite, nei casi in cui, le predette spese risultino essere superiore alla media nazionale per fascia demografica;

Considerato che la spesa corrente annuale pro-capite nel 2013 è stata di € 835,98, superiore alla media nazionale per fascia demografica, mentre la spesa per investimento annuale pro-capite è stata di € 145,31 inferiore alla media nazionale per fascia demografica;

Considerato che la circolare n. 5/2007 del Ministero dell'Interno prevede un compenso base al revisore unico, per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 14.999 abitanti, con riferimento al limite previsto per i Comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti e, pertanto, il compenso base deve essere stabilito in € 5.900,00, come dalla succitata tabella "A" del Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno;

Considerato che nel Comune di Castelbuono sussistono anche le condizioni per applicare le maggiorazioni di cui all'art. 1 tab. "B" del Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno, stante che la spesa corrente prevista nel bilancio 2013 è stata superiore all'importo della media nazionale, definita nel richiamato Decreto Ministeriale;

Richiamato l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, la cui efficacia è stata prorogata al 31.12.2014 dal D.L. n. 150/2013, secondo cui i compensi percepiti vanno ridotti del 10% rispetto all'importo risultante alla data del 30.04.2010;

Visto l'art. 24 "Revisori dei Conti" dello Statuto del Museo Civico il quale stabilisce che il Revisore dei Conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione museale, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri;

Visto l'art. 23 "Revisori dei Conti" dello Statuto del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo il quale stabilisce che il Revisore dei Conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione museale, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri;

Visto l'art. 24 "Revisori dei Conti" dello Statuto dell'Istituzione comunale "Centro Polis" il quale stabilisce che il Revisore dei Conti del Comune svolge, nei confronti dell'istituzione Centro Polis, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri;

Dato atto che in data 05.08.2014 è stato pubblicato nel sito web del Comune l'avviso per la nomina del Revisore unico dei conti;

Atteso che di tale avviso è stata data comunicazione con nota prot. n. 9985 del 5 agosto 2014 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo;

Dato atto che entro il 25 agosto 2014 sono pervenuti al Comune di Castelbuono n. 6 proposte di candidatura, precisamente:

1. DALLEO Gloria Giuseppa nata a Bompietro il 15.11.1958 ed ivi residente nella Via Chiusa Alvanin n. 35 – pec 10775 del 25.08.2014;
2. SPALLINO Michele nato a Castelbuono l'11.12.1974 e residente a Campofelice di Roccella – pec 10759 del 22.08.2014;
3. CASTAGNA Francesco Paolo nato a Palermo il 17.04.1966 e residente a Campofelice di Roccella nella Via 2 Giugno n. 14 – pec 10750 del 22.08.2014;
4. PAPPALARDO Fanino nato a Castelbuono il 21.01.1970 ed ivi residente in c/da Vignicella – posta prot. n. 10602 del 19.08.2014;
5. GIAMBONA Mario nato a Palermo il 07.12.1977 e residente a Capaci nella Via Domenico Sammariva n. 29 – pec 10566 del 18.08.2014;
6. MAZZOLA Rosaria nata a Castelbuono il 16.12.1965 ed ivi residente nella Via Cefalù n. 11 – posta 10598 del 19.08.2014;

Dato atto che le 6 proposte di candidatura sono corredate dalle dichiarazioni di insussistenza di ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al 1° comma dell'articolo 2399 del codice civile;

Visti:

1. il vigente Statuto Comunale;
2. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
3. il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

In ragione di quanto sopra esposto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Procedere** alla nomina del componente unico dell'organo di revisione contabile, per il triennio 2014/2017.
2. **Stabilire** che le funzioni di Revisore dei Conti dovranno avvenire secondo le modalità e i compiti previsti sia dal D. Lgs. n. 267/2000 sia dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
3. **Dare atto** che la spesa corrente annuale pro-capite, pari ad € 835,98, risulta essere di fatto per questa Amministrazione superiore alla media nazionale, pertanto, spetta la maggiorazione di cui alla tab. "B" del Decreto Ministeriale 20.05.2005, mentre la spesa per investimenti annuale pro-capite, pari ad € 145,31, risulta essere di fatto per questa Amministrazione inferiore alla media nazionale, pertanto, non spetta la maggiorazione di cui alla tab. "C" del Decreto Ministeriale 20.05.2005.
4. **Attribuire** al Revisore dei Conti il trattamento economico base entro il limite massimo annuo lordo di € 5.900,00, che trova copertura nel predisponendo bilancio di previsione 2014, così come previsto nella

circolare n. 5/2007 del Ministero dell'Interno che si richiama alla tab "A" del Decreto Ministeriale del 20.05.2005.

5. **Attribuire** al Revisore dei Conti il contributo previdenziale e l'IVA se dovuta.
6. **Applicare** le maggiorazioni, cumulabili, previste dall'art. 1 del D.M. del D.M. 20.05.2005 :
 - a) il _____ per cento in quanto la spesa corrente annuale pro-capite, pari ad € 835,98, supera la media annuale per fascia demografica indicata nella tabella "B" allegata al Decreto Ministeriale del 20.05.2005.
7. **Aumentare**, ai sensi dell'art. 241, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il suddetto compenso del _____ per cento, per le funzioni che il Revisore esercita anche nei confronti delle seguenti istituzioni dell'Ente:
 - Museo Civico;
 - Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo;
 - Centro Polis.
8. **Dare atto** che l'insediamento nell'Ufficio è subordinato al rilascio da parte del componente soprannominato di apposita dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rilascio dei limiti di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.
9. **Provvedere** alla comunicazione dell'avvenuta nomina, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/93 ai competenti ordini e/o collegi professionali.

Il Responsabile del Procedimento
(Muffoletto Teresa)

FOGLIO PARERI

- Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a Saverio Palazio Responsabile del
Settore..... (denominazione)

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, li 06.10.2014

Il Responsabile del Settore

- Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a.....Responsabile del Settore Economico-Finanziario

-Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

-Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono li 9/10/2014

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Interventi relativi alla deliberazione Consiliare N.65 del 02.12.2014 avente per oggetto: " Elezione dell'Organo di Revisione Contabile per il triennio 2014/2017"

Alle ore 19,05 sono presenti in aula n:11 Consiglieri (Piscitello-Mazzola Anna Maria-Pitingaro-Cusimano-Allegra-Marguglio-Genchi-Fiasconaro-Mazzola Pietro-Cali-Cucco);

Assenti:n.4 Consiglieri (Capuana-Leta-Castiglia-Cicero);

In assenza del Vice-Presidente Capuana il quale ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute, **presiede la seduta il cons. Piscitello** quale Consigliere Comunale che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Scrutatori: Cusimano-Marguglio-Cali

Il Presidente della seduta concede la parola al **Sindaco il quale** comunica l'assegnazione delle nuove deleghe agli Assessori Comunali e la nomina del nuovo Vice-Sindaco nella persona del Dott. Marcello D'Anna e precisa, quale novità procedurale, che le deleghe assegnate sono state collegate con l'organizzazione in Settori dell'attuale struttura burocratica.

Il Cons. Mazzola Pietro ringrazia il precedente Presidente del C.C. e augura buon lavoro alla nuova Giunta.

L'Assessore Cucco ringrazia il Sindaco per la nomina ed auspica una proficua collaborazione tra gli organi comunali.

L'Assessore D'Anna si dichiara lusingato per la nomina di Vice Sindaco e esterna la propria disponibilità per una costruttiva attività amministrativa con tutti i soggetti interessati al bene della cittadinanza.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione con richiamo alla deliberazione della Corte dei Conti Sicilia e la sentenza del CGA sul merito della problematica della composizione dell'organo di revisione. Evidenzia che rimangono comunque a suo parere molte perplessità e dubbi su come procedere.

Il Cons. Fiasconaro precisa che dopo un ulteriore approfondimento si ribadisce l'indicazione di eleggere l'Organo di revisione contabile in forma collegiale e non monocratica e da lettura del testo di modifica alla proposta di deliberazione che presenta quale risoluzione (**Alleg.1**) da approvare prima di procedere all'elezione dei componenti. Ricorda che nel perdurare di questa incertezza, attesa comunque la complessità e le responsabilità cui la legge riconosce all'Organo di revisione è alquanto giustificata la proposta formulata anche perché rientra pienamente nel potere di autonomia decisionale dell'Organo consiliare così come riconosciuta dall'Ordinamento degli Enti Locali.

Alle luce della risoluzione presentate che comporta l'acquisizione comunque dei pareri tecnici-contabili, **il Presidente della seduta alle ore 19,50** sospende i lavori per acquisire il parere tecnico e contabile.

Alle ore 20,50 la seduta riprende con al lettura del parere contabile e del parere tecnico, entrambi non favorevoli, che si allegano. (**All.2**)

Il cons.Fiasconaro dichiara che la risoluzione proposta risponde alle esigenze di una maggiore

attività di controllo e di consulenza che può essere maggiormente garantita da un organo collegiale e ciò anche a giustificazione delle motivazioni formulate anche rispetto ai pareri non favorevoli espressi. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo di opposizione.

Il cons. Mazzola Pietro evidenzia che l'elezione dell'organo monocratico produce certamente un risparmio nell'ottica della "spendig rew" e sarebbe opportuno anche assecondare il parere della Corte dei Conti richiamato. Annuncia quindi il voto contrario alla risoluzione.

La cons. Mazzola Anna Maria, del gruppo misto, afferma che nonostante i pareri non favorevoli il gruppo si esprime favorevolmente, condividendo le motivazioni formulate dal cons. Fiasconaro, per l'organo collegiale.

Viene quindi indetta la votazione sulla risoluzione presentata dal cons. Fiasconaro

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 8 voti favorevoli, alla risoluzione presentata dal Consigliere Fiasconaro, e **n.3** contrari (Mazzola Pietro, Cali, Cucco) accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di approvare la risoluzione presentata dal Consigliere Fiasconaro per l'elezione di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti così come disposto dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali

Il cons. Mazzola Pietro, visto l'esito della votazione annuncia che il gruppo di appartenenza non parteciperà alla votazione relativa alla elezione dei componenti il collegio di revisione. Contabile
Non partecipano quindi alla votazione i consiglieri: Mazzola Pietro-Cucco-Cali.

Il Presidente della seduta invita quindi gli scrutatori alla consegna delle schede per la votazione del Presidente il Collegio:

Votanti 8 hanno riportato voti: Dott.Castagna F.Paolo xxxxxxxx **8 voti**

Si procede alla votazione del componente iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti:

Votanti 8 hanno riportato voti: Dott.Giambona Mario xxxxxxxx **8 voti**

Si procede alla votazione del componente iscritto nell'Albo dei Ragionieri:

Votanti 8 hanno riportato voti Rag.Mazzola Rosaria xxxxxxxx **7 voti**
scheda bianca x 1

Non avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei membri, si procede ad una nuova votazione

Votanti 8 Rag.Mazzola Rosaria xxxxxxxx **8 voti**

Visto l'esito delle votazioni il **Presidente della seduta** proclama eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014/2017 nelle persone:

Dott. Castagna Francesco Paolo-Presidente

Dott.Giambona Mario e Rag.Mazzola Rosaria componenti.

Il cons. Fiasconaro interviene in merito alla determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio e richiama il contenuto del Decreto Ministeriale del 25/5/2005. Evidenziando quindi che non si possono mortificare ulteriormente i professionisti interessati propone di fissare in €.5.500,00 anziché in €.5.900,00 il compenso mentre per le maggiorazioni previste dal citato Decreto propone di applicare la percentuale del 4% relativa alla voce spesa corrente annuale pro-capite che supera la media per la fascia demografica e del 4% relativa alle funzioni che l'Organo esercita nei confronti delle Istituzioni comunali (Museo Civico-Museo F.Minà Palumbo-Centro Polis)

Il cons. Fiasconaro dichiara quindi il voto favorevole sull'intera delibera così come formulata a seguito del dibattito consiliare e ciò coerentemente con quanto già dichiarato nelle precedenti occasioni che hanno visto, afferma il consigliere, anche il Sindaco favorevole alla composizione collegiale e si dichiara orgogliosi per la scelta fatta con trasparenza e senza tatticismi.

La cons. Mazzola Anna Maria dichiara il voto favorevole alla proposta del gruppo misto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

VISTA la risoluzione presentata dal Consigliere Fiasconaro per l'elezione di un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti così come disposto dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri non favorevoli sia tecnici che contabili, formulati sulla proposta del Consigliere Fiasconaro;

VISTA l'allegata sentenza del C.G.A. n.402/2013;

VISTA l'allegato parere della Corte dei Conti Sicilia n. 2/2008

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO l'avviso pubblicato in data 05-08-2014 nel sito web del Comune di Castelbuono;

VISTI i sottoelencati Curricula:

- Prot. 10750 del 22.08.2014 a firma del Dott. Francesco Paolo Castagna;
- Prot. 10566 del 10 .08.2014 a firma Dott. Mario Giambona;
- Prot. 10598 del 19.08.2014; a firma del Rag.Rosaria Mazzola;

VISTO il Regolamento dei lavori Consiliari;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VITO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

PRESENTI n.11 Consiglieri votanti n.8 Consiglieri;

AD UNANIMITA' di voti, dei votanti, espressi per scrutinio segreto dai Consiglieri Comunali, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

1 Di nominare quali i componenti del Collegio dei Revisori -triennio 2014/2017- i seguenti soggetti:

- Dott.Castagna Francesco Paolo - Presidente
- Dott.Giambrena Mario - Componente
- Rag. Mazzola Rosaria - Componente

2 Di stabilire il compenso da attribuire ai componenti del Collegio in €5.500,00.

3 Applicare la percentuale del 4% in quanto la spesa corrente annuale pro-capite supera la media nazionale per fascia demografica e la percentuale del 4% per le funzioni che i Revisori esercitano anche nei confronti delle Istituzioni comunali Museo Civico, Museo Naturalistico F.sco Minà Palumbo e Centro Polis:



1213
25.8.14



COMUNE DI CASTELBUONO

PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile I Settore Amministrativo – Cultura

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 12/09/2011, con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2011/2014;

Considerato che, in relazione alla prossima scadenza dell'incarico di cui sopra, si rende necessario procedere, ai sensi della normativa in materia e del vigente Regolamento comunale di contabilità, al rinnovo dell'Organo di revisione, indispensabile per il funzionamento dell'Ente;

Vista la propria determinazione n° 81 del 31.07. 2014 all'oggetto: "Approvazione avviso pubblico per la nomina dell'Organo dei Revisori dei Conti dell'Ente";

Rende Noto

Che il Consiglio Comunale di Castelbuono, ai sensi dell'art.234 del D.Lgs.n° 267/2000, procederà alla nomina dell'organo di revisione Contabile dell'Ente per il triennio 2014/2017.

Che l'Organo di Revisione Economico -Finanziaria è composto da un solo membro, scelto dall'Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili costituito con D.L.vo 28/06/2005, n. 139, e che risulta iscritto altresì, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/93, nel Registro dei Revisori Contabili istituito con D.L.vo 88/1992;

Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare la domanda corredata da:

1. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e/o del registro dei revisori contabili sopra menzionato o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum vitae dettagliato;
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
 - a. che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
 - b. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000;
 - c. elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore dei Conti;

d. Dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) limitatamente al procedimento in questione.

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

La domanda, in carta semplice, in busta chiusa, recante mittente ed oggetto della selezione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 **del 25 agosto 2014** al Comune di Castelbuono –Ufficio Protocollo –Piazza S. Francesco – 90013 Castelbuono a mezzo:

1. servizio postale con raccomandata A.R.;
2. direttamente all'ufficio di protocollo.

L'istanza potrà essere inviata altresì via PEC all'indirizzo:

comune.castelbuono@pec.it



Il Responsabile del I Settore

Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Distretto di Palermo
Ufficio Protocollo

Modulazione di sensi dell'art. 28 regolamento Contabili

ELEZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014-2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale emerso rispetto alla normativa di riferimento da applicare per l'elezione dell'organo di revisione dei conti, che conferma la complessità della questione e le diverse interpretazioni possibili della predetta norma di riferimento, scaturite dal parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 40 dell'1 giugno 2012 e dalla successiva sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 402 del 2013;

Richiamate le funzioni attribuite all'organo di revisione previste dall'art. 239 dell'ordinamento finanziario e contabile, che sono molteplici e di particolare importanza in relazione all'assistenza e collaborazione col Consiglio comunale e con l'amministrazione comunale;

Considerato che la complessità degli adempimenti richiesti all'organo di revisione è aumentata continuamente e continua a crescere anche alla luce delle ultime modifiche apportate all'ordinamento finanziario e contabile;

Considerato che, nel nostro Comune (di circa 10.000 abitanti), la qualità dell'azione amministrativa e, quindi, delle risposte ai bisogni dei cittadini trovano giovamento dall'efficacia dell'attività di consulenza e di controllo collaborativo di una pluralità di professionisti, piuttosto di un singolo revisore;

Aderendo all'interpretazione della norma di riferimento fornita dalle sezioni unite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n. 40 del 1 giugno 2012

PROPONE

l'elezione di un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti così come disposto dall'ordinamento regionale degli enti locali.

Giuseppe Cheloni
Mario Vincenzo
Anna Lisa Cusimano
Isabella

I consiglieri comunali proponenti

Isabella
Isabella
Isabella

Pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000


- Considerata la finalità perseguita dal legislatore nazionale con la previsione di cui all'art.1, comma 732, della legge di stabilità n.296/2006, nonché le previsioni di cui all'art.6, comma 3, del D.L. n.78 del 2010, come convertito nella legge 122/2010, finalizzate a perseguire sensibili riduzioni di spesa per gli anni avvenire anche in merito alla riduzione dei compensi erogati ai componenti collegiali comunque denominati;
- Evidenziato che gli Enti Locali devono concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica così come previsto dalle norme precedentemente citate;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.5/2007 concernente tra l'altro le disposizioni sulla composizione dell'Organo di Revisione contabile per i Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti;
- Ritenendo prevalente l'intendimento dettato in merito dalla legge finanziaria n.296/2006 volto a conseguire sensibili riduzioni di spesa;

si esprimono **pareri tecnico e contabile non favorevoli**

alla costituzione dell'Organo di revisione in forma collegiale

Il Responsabile del Settore Amministrativo.....

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario.....




Ai sensi dell'art.97 del TUEL il Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa;

- Richiamati gli autorevoli, ma contrapposti provvedimenti emanati dal CGA (Sentenza n.402/2013) e dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana Sezioni Riunite (Delibera n.2/2008) in merito alla composizione dell'Organo di revisione contabile;
- Considerato che l'elezione dell'Organo di revisione "*...è tendenzialmente estraneo alla materia del controllo contabile, attinendo piuttosto alle modalità di funzionamento del Consiglio Comunale e quindi all'Ordinamento istituzionale dell'Ente locale...*";
- Che tale composizione "*...non sembra rivestire autonoma e specifica rilevanza ai fini del rispetto del patto di stabilità interno...*";
- Che rimane comunque in essere il comma 1363 della legge finanziaria n.296/2006 sull'applicabilità delle norme compatibilmente con gli Statuti e norme di attuazione delle Regioni a Statuto speciale;

esprime parere di conformità favorevole all'elezione dell'Organo di Revisione contabile in forma collegiale ritenendo che per le motivazioni contenute nell'atto proposto, possa rientrare nell'autonomia decisione del Consiglio Comunale, prevista dalla vigente normativa in materia di Enti locali, la decisione di deliberare in merito senza che possa configurarsi una palese illegittimità.

Il Segretario Generale.....





REPUBBLICA ITALIANA

N. 402/13 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 429 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-ANNO 2012

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 429 del 2012 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;

c o n t r o

il COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - 7 marzo 2012 n. 583.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2013 il Consigliere Antonino Anastasi; udito, altresì, l'avv. dello Stato Mango per l'assessorato appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 ha eletto l'organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l'art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.L.vo n. 267 del 2000.

Dietro segnalazione di alcuni consiglieri comunali l'Assessorato ha invitato il comune ad integrare l'organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.

Avendo il comune opposto un diniego, l'Assessore con decreto assessoriale n. 525 del 2010 ha nominato un commissario ad acta al fine di procedere all'integrazione dell'organo di revisione.

L'atto di nomina del commissario è stato impugnato avanti al T.A.R. Catania dal comune il quale ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Con ordinanza n. 1093 del 2010 l'adito Tribunale ha accolto l'istanza cautelare.

Ritenendo provvisto di fumus l'appello proposto dall'Assessorato questo Consiglio con ordinanza 157 del 2011 ha però annullato il citato provvedimento cautelare.

Successivamente con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. ha accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi all'esame dal soccombente Assessorato il quale ne ha chiesto l'integrale ri-

forma, previa sospensione dell'esecutività.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza n. 302 del 2012 questo Consiglio ha stavolta respinto l'istanza cautelare per mancanza del requisito inerente il periculum in mora.

All'udienza del 21 febbraio 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.

Oggetto sostanziale della presente controversia è la corretta composizione (monocratica o collegiale) dell'organo di revisione economico-finanziaria nei comuni della Regione Siciliana aventi più di 5.000 ma meno di 15.000 abitanti.

Per quanto direttamente rileva nella presente controversia, l'art. 57 della legge n. 142 del 1992 così prevedeva al riguardo ai commi 1 e 8:

“1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.”

“8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri ...”.

La normativa in questione (dopo essere stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 100 del D. L.vo n. 77 del 1995) è transitata senza modifiche nell'art. 234 del T.U.E.L.

Successivamente però l'art. 1 comma 732 della legge finanziaria n. 296 del 2006 ha modificato il comma 3 dell'art. 234, in sostanza prevedendo il revisore monocratico in tutti i comuni con popolazione inferiore a 15.000 (anzichè 5.000 come in precedenza).

In questo quadro, il problema che si pone è se la modifica da ultimo richiamata si applichi o meno nella Regione Sicilia.

Come è noto, nella Regione Sicilia – che gode ai sensi dello Statuto di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali – la legge nazionale n. 142 del 1990 è stata recepita con modificazioni per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991.

Al riguardo in giurisprudenza è assodato, sul piano delle fonti, che quello disposto dall'art. 1 della l.r. n. 48 del 1991 è rinvio recettizio o statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento o, specularmente, per l'eliminazione delle norme statali recepite (cfr. ex multis C.G.A. n. 403 del 2010).

Il che comporta in generale l'inapplicabilità diretta in Sicilia delle disposizioni del T.U.E.L., che risultino modificate rispetto a quelle originariamente contenute nella legge n. 142 e incorporate nella legislazione siciliana.

Ciò premesso in generale, nel caso specifico questo Consiglio – discostandosi dal diverso orientamento valorizzato in sede cautelare e pur dando atto della complessità della questione ermeneutica all'esame – ritiene invece di condividere quanto statuito dal T.A.R. circa la diret-

ta applicabilità in Sicilia della modifica normativa sopravvenuta a livello nazionale.

L'art. 55 comma 1 della legge n. 142 del 1990 riservava espressamente alla legge dello Stato "L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".

Questa disposizione è stata recepita senza modifiche in Sicilia dall'art. 1 lettera i) della citata legge reg. n. 48 del 1991.

In virtù di tale esplicita scelta (che non importa qui stabilire in quale misura obbligata o discrezionale) compiuta dal Legislatore regionale l'ordinamento finanziario e contabile dei comuni siciliani è dunque ad avviso del Collegio disciplinato (non dalla legge n. 142 ma) direttamente dalla normativa nazionale e risulta perciò logicamente sensibile alle modificazioni di questa.

Di tale ordinamento finanziario e contabile fanno parte le disposizioni di cui all'art. 234 commi 1 e 3 T.U.E.L. che regolano appunto la composizione dell'organo di revisione contabile degli enti locali.

In proposito, in primo luogo non si può non rilevare che l'art. 234 è topograficamente oggi inserito nella parte seconda del T.U.E.L. dedicata all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; che, come si è detto sopra, analoga norma era contenuta nell'art. 100 del D. L. vo n. 77 del 1995 appunto dedicato all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; e che infine la disposizione originaria di cui all'art. 57 della legge n. 142 era anch'essa inserita nel capo XIV della legge anch'esso dedicato alla finanza locale e alla contabilità.

In sostanza, le normative susseguitesi nel tempo hanno sempre considerato la disciplina della composizione dell'organo di revisione come parte integrante dell'ordinamento finanziario degli enti locali.

Il che, ad avviso di questo Collegio, ben si comprende ove si ponga mente alla specifica missione istituzionale affidata a tal organo la quale comprende (cfr. oggi art. 239 T.U.E.L.) la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti etc.

In conclusione, e riassumendo in termini necessariamente semplificati, il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) a giudizio di questo Consiglio si applica in Sicilia perchè concerne l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e perchè il Legislatore regionale siciliano ha deciso a priori con l'art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991 di recepire in toto questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.

Il Collegio è consapevole del fatto che, come evidenziato dall'Avvocatura erariale, a diverse conclusioni è pervenuta la Corte dei Conti in sede consultiva con il parere n. 2/2008 delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ma, nonostante l'estrema autorevolezza del precedente, non ritiene di potersi discostare dall'indirizzo interpretativo sopra valorizzato.

Invero, nel citato parere la Corte afferma la prevalenza in su-

biecta materia della legislazione regionale (e quindi dell'originario testo dell'art. 57 della legge n. 142 del 1990 come recepito materialmente in Sicilia) sulla scorta di due differenti considerazioni.

La prima di esse attiene al fatto che il comma 1363 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296 del 2006 dichiara applicabili le norme della legge stessa (e dunque anche il comma 732 recante la modifica di cui si controverte) alle regioni a statuto speciale nei limiti di compatibilità con le relative previsioni statutarie.

Ma l'argomento, alla stregua di quanto sopra rappresentato, non sembra decisivo perchè in Sicilia è lo stesso Legislatore regionale ad aver previsto in via generale l'applicabilità della normativa statale.

La seconda considerazione valorizzata dalla Corte attiene al fatto che la legge regionale n. 48 del 1991, nel recepire l'art. 57 della legge n. 142, ha – in sintesi – modificato al comma 1 il sistema previsto a livello nazionale per l'elezione dei revisori (in caso di organo collegiale) da parte del consiglio comunale: di qui la conclusione che l'intero originario art. 57 sarebbe stato oggetto di un rinvio materiale e ricettizio.

Al riguardo devesi però osservare in primo luogo – e il rilievo sembra dirimente – che il sistema di elezione dell'organo di revisione è, esso sì, tendenzialmente estraneo alla materia del controllo contabile attinendo piuttosto alle modalità di funzionamento del consiglio comunale e quindi all'ordinamento istituzionale dell'ente locale.

In secondo luogo e in ogni caso la ridetta scelta del Legislatore regionale in favore di un rinvio dinamico alla legislazione nazionale

sull'ordinamento contabile degli enti locali non preclude certo allo stesso Legislatore regionale di intervenire, purchè con atto di pari forza e valore, sulla materia (fermi restando i diversi limiti alla potestà legislativa esclusiva della Regione derivanti dal patto di stabilità interno e più in generale dall'esigenza di coordinamento della finanza pubblica).

Di talchè può concludersi che il rinvio disposto dal Legislatore regionale all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali designato a livello nazionale è totalizzante e in sostanza dinamico, salvo diversa previsione contenuta in un atto normativo regionale avente pari forza e valore nella gerarchia delle fonti rispetto appunto alla norma legislativa che ha disposto tale rinvio.

Ne deriva che – come esattamente posto in luce dal T.A.R. sulla scorta di argomentazioni qui pienamente condivise – il comma 3 dell'art. 234 T.U.E.L. (come modificato dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006) il quale ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia.

Sulla base delle esposte considerazioni l'appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto influente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, vista la mancata costituzione del comune di Calatabiano.

P. Q. M.

nanziaria n. 296 del 2006 "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione". Ritenuto conclusivamente che, per la prevalenza, in subiecta materia, della normativa regionale su quella statale, presso il comune di Belmonte Mezzagno (di oltre 10.000 abitanti) l'organo di controllo debba restare formato da tre revisori (numero peraltro non irragionevole, tenuto anche conto del fatto che le funzioni dei revisori non sono limitate al mero accertamento dei dati contabili). Ciò premesso e ritenuto, la Corte dei Conti-Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, richiamato quanto sopra, esprime il proprio parere nel senso che nella fattispecie debba trovare applicazione la normativa regionale e non quella statale.

Art. 638.

Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione

Art. 9 legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

[modificato e integrato dall'art. 139, commi 26 e 27, della l.r. 4/2003]

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.

3. Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

4. Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici.

Art. 639.

Durata dell'incarico e cause di cessazione

Art. 235 d.lgs. 267/2000

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239 [643], comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dim
c) imp
tempo stat

 T.A.R.
impec
Comm
ment
tà. La
revisc

1. Valg
2399 del
dell'ente
2. L'im
degli org
dente all
denti del
finanziar
relativan
3. I co
sulenze
sti al cor

 T.A.
al f
sirr
tro

1. Il c
due cor
2. Il
zioni e

1. Sa
sore no
incaric
popola
lazion
lazion
2. I
forme
quale

Letto, approva e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Annamaria Mazzola

Il Presidente
F.to Mauro Piscitello

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

Affissa all'Albo on-line il 16-12-14

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to Corradino Antonio

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal 16-12-14 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to Corradino Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

COMUNE DI CASTELBUONO
La presente è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91.

Castelbuono, li _____

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo